

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 44-5253

**Interventi nel Settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), relativi alle Misure delle Priorita' 1, 2, 5 e Assistenza Tecnica. Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.05.2014. Spesa di euro 520.586,46 capitoli vari del Bilancio finanziario 2017/2019. Approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

visto il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i Reg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 recante individuazione dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

visto l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

visti i criteri di selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del FEAMP, approvati dal Comitato di sorveglianza del programma del 25 maggio 2016;

visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 9 giugno 2016 atto rep. 2939/CSR;

visto in particolare l'art. 123, par. 6 e par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove è stabilito che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

vista la Convenzione firmata in data 21 novembre 2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Piemonte;

considerando che all'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Accordo Multiregionale dal 9 giugno 2016 sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale che dovrà garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni;

visto che i Piani Finanziari regionali trasmessi dal MIPAAF il 31 agosto 2016, sono suddivisi per Capo, Priorità e per annualità ai quali corrispondono ad ognuno di essi le Misure per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura;

considerato che sono pervenute da parte delle Regioni alcune proposte di modifica dei Piani Finanziari trasmessi per adeguarli alle proprie esigenze; la Regione Piemonte, per sostenere le Misure di proprio interesse, ha concordato con la Regione Liguria una proposta di compensazione che è stata approvata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con nota prot. 20738 del 7.12.2016; un'ulteriore proposta di compensazione, concordata con la Regione Basilicata è stata approvata con procedura scritta con nota n. 4514 del 27 febbraio 2017;

considerato che la Regione Piemonte è interessata a sostenere le attività relative alle Misure del Capo 1 Priorità 1, Capo 2 Priorità 2, Capo 4 Priorità 5 e Capo 7 Assistenza tecnica inerenti il

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020), ad esclusione del Capo 3, Priorità 4;

preso atto che il citato Piano Finanziario approvato come sopra riportato, riferito alle Priorità di interesse per la Regione Piemonte, è il seguente:

CAPO PRIORITA' 1	1	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		71.767,34	35.883,67	35.883,67	25.118,57	10.765,10
2016		36.456,14	18.228,07	18.228,07	12.759,65	5.468,42
2017		37.054,64	18.527,32	18.527,32	12.969,12	5.558,20
2018		37.913,35	18.956,67	18.956,67	13.269,67	5.687,00
2019		38.173,56	19.086,78	19.086,78	13.360,75	5.726,03
2020		38.850,12	19.425,06	19.425,06	13.597,54	5.827,52
TOTALE		260.215,16	130.107,58	130.107,58	91.075,30	39.032,27

CAPO PRIORITA' 2	2	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		160.876,40	80.438,20	80.438,20	56.306,74	24.131,46
2016		81.721,48	40.860,74	40.860,74	28.602,52	12.258,22
2017		83.063,09	41.531,54	41.531,54	29.072,08	12.459,46
2018		84.988,01	42.494,00	42.494,00	29.745,80	12.748,20
2019		85.571,31	42.785,66	42.785,66	29.949,96	12.835,70
2020		87.087,92	43.543,96	43.543,96	30.480,77	13.063,19
TOTALE		583.308,21	291.654,10	291.654,10	204.157,87	87.496,23

CAPO PRIORITA' 4	3	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1.083,03	541,52	541,52	379,06	162,45
2016		550,16	275,08	275,08	192,55	82,52
2017		559,19	279,59	279,59	195,72	83,88
2018		572,15	286,07	286,07	200,25	85,82
2019		576,07	288,04	288,04	201,63	86,41
2020		586,28	293,14	293,14	205,20	87,94
TOTALE		3.926,88	1.963,44	1.963,44	1.374,41	589,03

CAPO PRIORITA' 5	4	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		104.041,75	52.020,88	52.020,88	36.414,61	15.606,26
2016		52.850,80	26.425,40	26.425,40	18.497,78	7.927,62
2017		53.718,44	26.859,22	26.859,22	18.801,45	8.057,77
2018		54.963,32	27.481,66	27.481,66	19.237,16	8.244,50
2019		55.340,55	27.670,28	27.670,28	19.369,19	8.301,08
2020		56.321,37	28.160,68	28.160,68	19.712,48	8.448,21
TOTALE		377.236,23	188.618,11	188.618,11	132.032,68	56.585,43

capo Assistenza Tecnica	7	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		16.260,05	8.934,51	7.325,54	5.127,88	2.197,66
2016		8.256,41	4.536,70	3.719,71	2.603,80	1.115,91
2017		8.390,23	4.610,23	3.780,00	2.646,00	1.134,00
2018		8.585,46	4.717,51	3.867,96	2.707,57	1.160,39
2019		8.644,17	4.749,76	3.894,41	2.726,08	1.168,32
2020		8.800,17	4.835,48	3.964,69	2.775,28	1.189,41
TOTALE		58.936,49	32.384,19	26.552,31	18.586,61	7.965,69

ANNO	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	354.028,57	177.818,77	176.209,81	123.346,86	52.862,94
2016	179.834,99	90.325,99	89.509,00	62.656,30	26.852,70
2017	182.785,59	91.807,91	90.977,68	63.684,37	27.293,30
2018	187.022,28	93.935,92	93.086,37	65.160,46	27.925,91
2019	188.305,67	94.580,52	93.725,16	65.607,61	28.117,55
2020	191.645,86	96.258,32	95.387,53	66.771,27	28.616,26
TOTALE	1.283.622,96	644.727,42	638.895,54	447.226,88	191.668,66

considerato pertanto necessaria l'approvazione dei criteri per la presentazione delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura, come riportati nell'allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

considerato altresì necessario l'approvazione delle "Disposizioni attuative di misura", come riportate negli allegati C), D), E), F) e G) alla presente, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

ritenuto opportuno attribuire per ciascuna delle citate Priorità, nonché per il Capo 7 Assistenza tecnica, le risorse finanziarie pubbliche per gli anni 2015, 2016, 2017 (Quota UE, FdR, Regione) del Piano Finanziario come indicato nelle tabelle di seguito riportate:

**PRIORITA' n. 1**

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche. (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014)

Risorse finanziarie pubbliche (Quota UE, FdR, Regione) - Totale €2.491,91

**PRIORITA' n. 2**

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.  
(Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.  
(Art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.  
(Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Risorse finanziarie pubbliche (Quota UE, FdR, Regione) - Totale €274.576,88

**PRIORITA' n. 5**

Favorire la commercializzazione e la trasformazione.

Misura 5.68 – Misura a favore della commercializzazione – Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. (Art. 68, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Risorse finanziarie pubbliche (Quota UE, FdR, Regione) - Totale €110.934,71

Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura  
(Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014)

Risorse finanziarie pubbliche (Quota UE, FdR, Regione) - Totale €99.676,27

**CAPO n. 7**

Assistenza tecnica

Misura 78 – Assistenza tecnica  
(Art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014)

Risorse finanziarie pubbliche (Quota UE, FdR, Regione) - Totale €32.906,69

**TOTALE GENERALE DELLE PRIORITA' €520.586,46;**

dato atto che il Programma Comunitario è stato oggetto per gli anni 2015, 2016, 2017, di consultazione ed approfondimento con i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative, con il responsabile a livello regionale dell'Associazione piscicoltori italiani, con le Associazioni e Operatori del Settore Ittico, nella seduta del 19 settembre 2016;

atteso che la Giunta regionale si riserva di finanziare i progetti di cui ai bandi che verranno approvati a seguito della presente deliberazione, già inseriti in graduatoria sulla base della presente deliberazione ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate mediante le risorse previste negli anni successivi 2018/2020 per il periodo di programmazione del FEAMP 2014-2020;

ritenuto di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente

deliberazione, compresi i bandi regionali, per l'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2015, 2016, 2017 le istruzioni operative in materia di erogazione dei contributi e la modulistica;

visto l'art. 16 della L.r. 5 dicembre 2016, n. 24 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie", che recita: "Art. 16. (Programma operativo FEAMP 2014-2020)";

1. Con riferimento al Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione Piemonte, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è adottata la ripartizione indicativa annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria, riportata in allegato alla legge (allegato B);

2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale prevista dalla ripartizione indicativa annua di cui al comma 1, pari a complessivi euro 193.417,96 per il periodo 2016-2020, si provvede tramite l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale";

dato atto che alla spesa prevista pari a € 520.586,46, di cui € 80.442,53 di quota di cofinanziamento regionale, si farà fronte con le risorse del Bilancio per l'anno finanziario 2017-2019, iscritte nella missione 16 programma 2 sui competenti capitoli, alla quota di cofinanziamento regionale pari ad € 80.442,53 è data copertura con l'impegno n. 6739/2016 assunto sul capitolo 279823;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di approvare i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi per il periodo di programmazione 2014/2020 allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale (allegato A);
2. di approvare il piano finanziario per le Priorità relative al FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che in allegato fa parte integrante del presente atto (allegato B);
3. di approvare le "Disposizioni attuative di misura", come riportate negli allegati C), D), E), F) e G) alla presente, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
4. di utilizzare le risorse previste dal piano finanziario di cui sopra per gli anni 2015-2016-2017 per l'apertura di bandi pubblici sulle seguenti priorità:

PRIORITA' n. 1

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche.

(Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014)

PRIORITA' n. 2

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.

(Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.

(Art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.

(Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014)

PRIORITA' n. 5

Misura 5.68 – Misura a favore della commercializzazione – Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. (Art. 68, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014)

CAPO n. 7

Misura 78 – Assistenza tecnica

(Art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014)

5. di demandare l'adozione dei relativi bandi pubblici per l'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2015, 2016, 2017 e tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione Agricoltura per la gestione del FEAMP;
6. di riservarsi di finanziare i progetti già inseriti in graduatoria sulla base della presente deliberazione ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate, mediante le risorse previste negli anni successivi 2018-2020 per il periodo di programmazione del FEAMP;
7. alla spesa prevista di €520.586,46 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte sui competenti capitoli del Bilancio finanziario 2017-2019 nella missione 16 programma 2.

Alla quota di cofinanziamento regionale pari a euro 80.442,53 è data copertura con l'impegno n. 6739/2016 assunto sul capitolo 279823.

Il presente provvedimento integra la D.G.R. n. 41/4515/2016 prevedendo il procedimento intitolato "Approvazione graduatoria contributi FEAMP", il cui termine è di 90 giorni. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura. Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dei Bandi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



PO FEAMP  
2014 | 2020

**ALLEGATO A**

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
DI MISURA  
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE**

**Parte A - GENERALI**



<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generali
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	06 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

**INDICE**

<b><u>1. Riferimenti normativi</u></b>	<b><u>3</u></b>
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)	3
1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)	5
1.3 Normativa nazionale	8
<b><u>2. Acronimi e Definizioni</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>3. Tabella di corrispondenza delle Misure tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO FEAMP/RAA</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b><u>4. Linee guida per l'ammissibilità</u></b>	<b><u>19</u></b>
4.1 Stabilità delle operazioni	20
<b><u>5. Linee guida per la selezione</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>7 Fasi del procedimento</u></b>	<b><u>24</u></b>
7.1 Documentazione da presentare	24
7.2 Istruttoria delle domande	28
7.2.1 Verifica di ricevibilità della domanda	29
7.2.2 Verifica di ammissibilità della domanda	29
7.2.3 Approvazione della graduatoria	29
7.3 Modalità di concessione dell'agevolazione	30
7.5 Varianti in corso d'opera	32
<b><u>8. Disposizioni finali</u></b>	<b><u>34</u></b>
8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	34
8.2 Proroghe	35
8.3 Recesso / rinuncia	35
8.4 Revoca	36
8.5 Organizzazione dei controlli	36
8.6 Conservazione dei documenti	36
8.8 Informazione e pubblicità	37
8.9 Rimedi amministrativi e giurisdizionali	37
<b><u>9 Rinvio</u></b>	<b><u>38</u></b>

***Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione (di seguito Disposizioni Procedurali), tenuto conto della medesima base normativa, declinano quanto specificato per l'attuazione delle singole misure.***

## 1. Riferimenti normativi

---

### 1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE, Euratom) n. **1605/2002** del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

## 1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

### 1.3 Normativa nazionale

- L. n. **575/65** del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. **402/96** - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare **INPS n. 196/1997** del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. **380/01** del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D. Lgs n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)



- Decreto legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- D.P.R. n. **207** del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale

## 2. Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi utilizzati	
<b>AC</b>	Advisory Council
<b>AdG</b>	Autorità di Gestione
<b>AdC</b>	Autorità di Certificazione
<b>AdA</b>	Autorità di Audit
<b>AdP</b>	Accordo di Partenariato
<b>AGEA</b>	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
<b>AIS</b>	Automatic Identification System
<b>ALP</b>	Archivio Licenze Pesca
<b>AMP</b>	Aree Marine Protette
<b>ATI</b>	Associazione Temporanea di Imprese
<b>ATS</b>	Associazione Temporanea di Scopo
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>AVCP</b>	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CC</b>	Codice Civile
<b>CCAP</b>	Centri di Controllo Area Pesca
<b>CCDA</b>	Common Database on Designated Areas
<b>CCNP</b>	Centro di Controllo Nazionale Pesca
<b>CCR</b>	Comitato Consultivo Regionale
<b>CdS</b>	Comitato di Sorveglianza
<b>CE</b>	Commissione Europea
<b>CEE</b>	Comunità Economica Europea
<b>CGPM</b>	Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
<b>CIE</b>	Comitato di Identificazione ed Espulsione
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara
<b>C.I.L.</b>	Comunicazione di Inizio Lavori
<b>C.I.L.A.</b>	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
<b>CIPE</b>	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
<b>CISE</b>	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
<b>CoGePa</b>	Consorzi di Gestione della Pesca
<b>CLLD</b>	Sviluppo locale di tipo partecipativo
<b>CNR</b>	Consiglio Nazionale delle Ricerche
<b>COSME</b>	European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
<b>c.p.c.</b>	codice di procedura civile
<b>CTE</b>	Cooperazione Territoriale Europea
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto
<b>DA</b>	Disposizioni Attuative
<b>DCF</b>	Data Collection Framework
<b>DDG</b>	Decreto del Direttore Generale
<b>DFC</b>	Programma raccolta dati
<b>DGR</b>	Decreto Giunta Regionale
<b>D.I.A.</b>	Dichiarazione di Inizio Attività

Acronimi utilizzati	
<b>D.L.</b>	Decreto Legge
<b>D.lgs.</b>	Decreto Legislativo
<b>DP</b>	Disposizioni Procedurali
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>DURC</b>	Documento Unico di Regolarità Contributiva
<b>EFCA</b>	European Fisheries Control Agency
<b>EMAS</b>	Eco-Management and Audit Scheme
<b>ERS</b>	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
<b>EUSAIR</b>	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
<b>FC</b>	Fondo di Coesione
<b>FEAMP</b>	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
<b>FEASR</b>	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
<b>FEP</b>	Fondo Europeo per la Pesca
<b>FESR</b>	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
<b>FLAG</b>	Gruppi di azione locale nel settore della pesca
<b>FSE</b>	Fondo Sociale Europeo
<b>GAC</b>	Gruppi di Azione Costiera
<b>GBER</b>	General Block Exemption Regulation
<b>GDO</b>	Grande Distribuzione Organizzata
<b>GES</b>	Good Environmental Status
<b>GSA</b>	Geographical SubArea
<b>GT</b>	Gross Tonnage
<b>GURI</b>	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
<b>GUUE</b>	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
<b>ICCAT</b>	International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
<b>ICZM</b>	Integrated Coastal Zone Management
<b>IDOS</b>	Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
<b>IGRUE</b>	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
<b>IMS</b>	Irregularities Management System
<b>INN</b>	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
<b>IREPA</b>	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
<b>ISPRA</b>	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
<b>ISTAT</b>	Istituto Nazionale di Statistica
<b>ITI</b>	Investimenti Integrati Territoriali
<b>IVA</b>	Imposta Valore Aggiunto
<b>JDPs</b>	Joint Deployment Plans
<b>L.</b>	Legge
<b>MATM</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
<b>MEDIAS</b>	Mediterranean and International Acoustic Survey
<b>MEDITS</b>	Mediterranean International bottom Trawl Survey
<b>MIPAAF</b>	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
<b>MIP</b>	Monitoraggio Investimenti Pubblici
<b>MOP</b>	Manuale Opere Pubbliche
<b>MSFD</b>	Marine Strategy Framework Directive
<b>NCDA</b>	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
<b>NUTS</b>	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
<b>OCM</b>	Organizzazione Comune dei Mercati

Acronimi utilizzati	
<b>OI</b>	Organismo Intermedio
<b>OO.II.</b>	Organismi Intermedi
<b>OP</b>	Organizzazioni di Produttori
<b>OT</b>	Obiettivi Tematici
<b>PA</b>	Pubblica Amministrazione
<b>PEMAC</b>	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
<b>PCP</b>	Politica Comune della Pesca
<b>PdGL</b>	Piani di Gestione Locale
<b>PdV</b>	Piano di Valutazione
<b>PE</b>	Parlamento Europeo
<b>PEC</b>	Posta Elettronica Certificata
<b>PES</b>	Payments for Ecosystem Services
<b>PGN</b>	Piani di Gestione Nazionali
<b>PMA</b>	Progetto di Monitoraggio Ambientale
<b>PMI</b>	Politica Marittima Integrata
<b>Pmi</b>	Piccole e medie imprese
<b>PN</b>	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
<b>PO</b>	Programma Operativo
<b>POR</b>	Programma Operativo Regionale
<b>PRA</b>	Piani di Rafforzamento Amministrativo
<b>PSA</b>	Piano Strategico Acquacoltura
<b>PSL</b>	Piano di Sviluppo Locale
<b>PSRN</b>	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
<b>PSSA</b>	Aree Marine Particolarmente Sensibili
<b>QSC</b>	Quadro Strategico Comune
<b>RAAdG</b>	Referente/Responsabile Autorità di Gestione
<b>RAA</b>	Relazione Annuale di Attuazione
<b>RAE</b>	Relazione Annuale di Esecuzione
<b>RAAdG</b>	Responsabile Autorità di Gestione
<b>RdM</b>	Responsabile di Misura
<b>RFMOs</b>	Regional Fisheries Maritime Organisations
<b>RMS</b>	Rendimento Massimo Sostenibile
<b>RPM</b>	Reparto Pesca Marittima
<b>ROT</b>	Responsabile Obiettivi Tematici
<b>S.A.L.</b>	Stato di Avanzamento Lavori
<b>SANI 2</b>	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
<b>S.C.I.A</b>	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
<b>SF</b>	Strumenti Finanziari
<b>SFOP</b>	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
<b>SFC</b>	System for Fund management in the European Community
<b>SIAN</b>	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
<b>SIE</b>	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
<b>SIC</b>	Siti di Importanza Comunitaria
<b>SIGECO</b>	Sistema di Gestione e Controllo

Acronimi utilizzati	
<b>SIPA</b>	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
<b>SMI</b>	Sorveglianza Marittima Integrata
<b>SNB</b>	Strategia Nazionale per la Biodiversità
<b>SNV</b>	Sistema Nazionale di Valutazione
<b>STECF</b>	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
<b>SWOT</b>	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
<b>TAR</b>	Tribunale Amministrativo Regionale
<b>TFUE</b>	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
<b>TU</b>	Testo Unico
<b>TUSL</b>	Testo Unico Sicurezza Lavoro
<b>UE</b>	Unione Europea
<b>VAS</b>	Valutazione Ambientale Strategica
<b>VEXA</b>	Valutazione Ex-Ante
<b>VIA</b>	Valutazione Impatto Ambientale
<b>VMS</b>	Vessels Management System
<b>WFD</b>	Water Framework Directive
<b>ZAA</b>	Zone Allocate all'Acquacoltura
<b>ZMP</b>	Zone Marine Protette
<b>ZPS</b>	Zone di Protezione Speciale
<b>ZSC</b>	Zone Speciali di Conservazione

### 3. Tabella di corrispondenza delle Misure tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO FEAMP/RAA

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
<b>Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)</b>					
1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	Art.26 Innovazione
2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	Art.27 Servizi di consulenza
3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	Art.28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito
6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	Art. 31 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	Art. 32 Salute e sicurezza
8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	Art. 33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca
9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	Art. 34 Arresto definitivo dell'attività di pesca
10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali
11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	Art. 37.Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	Art. 38. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
15.a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15	Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili.
15.b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	16	Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili
16	MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014	16.a	MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014	17	Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
		16.b	MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014	18	Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	19	Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	21	Art. 44.1.a Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	22	Art. 44.1.b Salute e Sicurezza
19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi degli artt. 38 e 39) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	23	Art.44.1.c. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie.
		19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	Art.44.1.c. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	25	Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	26	Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	27	Art. 44.1.f Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	28	Art. 44.2 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	29	Art. 44.3 Innovazione
19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	30	Art. 44.3 Servizi di consulenza
19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	31	Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	32	Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito
19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014	19.m	MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014	33	Art. Art.44.6 Pesca nelle acque interne e faune e flora nelle acque interne
<b>Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)</b>					
20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	34	Art.47 Innovazione



n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione
21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014	35	Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	36	Art.48.1.e,i,j Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
21.c	MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	21.c	MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	37	Art.48.1.k Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
22.a	MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014	22.a	MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014	38	Art.49. Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
22.b	MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014	22.b	MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014		
23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014	23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014	39	Art.50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	40	Art.51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	41	Art.52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	42	Art.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014	27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura- art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014	43	Art.54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	44	Art.55 Misure sanitarie
29	MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014	29.a	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n. 508/2014	45	Art.56 Misure relative alla salute ed al benessere degli animali
		29.b	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n. 508/2014		
30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	46	Art.57 Assicurazione degli stock acquicoli

<b>Priorità n. 3 - Promuovere l'attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)</b>					
31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014	31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014	47	Art.76 Controllo di esecuzione
32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE) n.508/2014	32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE) n.508/2014	48	Art.77 Raccolta dati
33	MISURA 3.78 - Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014	33	MISURA 3.78 - Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014	49	Art.78 Assistenza Tecnica
<b>n.</b>	<b>Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ</b>	<b>n.</b>	<b>Codifica criteri di SELEZIONE</b>	<b>n.</b>	<b>Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale di Attuazione</b>
<b>Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)</b>					
34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art.66 del Reg. (UE) n.508/2014	34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art.66 del Reg. (UE) n.508/2014	50	Art.66 Piani di produzione e commercializzazione
35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.508/2014	35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.508/2014	51	Art.67 Aiuti al magazzinaggio
36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014	36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014	52	Art.68 Misura a favore della commercializzazione
37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014	37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UE) n.508/2014	53	Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
<b>Priorità n. 6 - Favorire l'attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)</b>					
38	MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014	38	MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014	54	Art.80.1.a Sorveglianza marittima integrata

## 4. Linee guida per l'ammissibilità

---

I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a "titolarità", è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell'intervento con quanto previsto dal Programma.

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l'Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi Intermedi (OO.II.) ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione della strategia adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.

I criteri proposti potranno essere, nel corso dell'attuazione della Programmazione 2014/2020, ulteriormente specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-azione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art. 131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
- in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel settore" si intende

l'attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;

- per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all’ art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
- per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D. Lgs 231/2001.

#### 4.1 Stabilità delle operazioni

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario<sup>1</sup>, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del Programma;
- cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell’investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando

---

<sup>1</sup> Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione.

si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

## 5. Linee guida per la selezione

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
- criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.

Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1 ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

**N.B. Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.**

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati, nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.

Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l'attuazione del principio è garantita, in particolare, attraverso:

- la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735>);
- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.

Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati dall'Autorità di Gestione.

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la pubblicazione della graduatoria.

Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-azione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
- per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

## 6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

## 7 Fasi del procedimento

### 7.1 Documentazione da presentare

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agricoltura - Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura - Corso Stati Uniti 21 – 10128 TORINO – mediante:

- invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [fauna@cert.regione.piemonte.it](mailto:fauna@cert.regione.piemonte.it); qualora il progetto sia inviato con più e-mail PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMP; nome mittente, invio n. ... di ...";
- invio mediante Raccomandata A.R. all'indirizzo: Direzione Agricoltura - Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura - Corso Stati Uniti 21 – 10128 TORINO; a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP). Qualora il termine dovesse scadere in un giorno festivo, sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.

In caso di presentazione di più domande afferenti a diverse Misure del presente bando, da parte del medesimo soggetto richiedente, ciascuna domanda dovrà essere inviata separatamente dalle altre, mediante apposita raccomandata A.R. o PEC.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla raccomandata A.R. o PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

La modulistica afferente alle domande di contributo è resa disponibile al seguente indirizzo web:  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche\\_agricole/caccia\\_pesca/feamp2014-2020.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/feamp2014-2020.htm)

Le domande di contributo dovranno presentare la seguente documentazione:

#### **A) Documentazione comune per tutte le misure:**

- domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico;
- relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa;
- cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
- quadro Economico degli interventi/iniziativa;
- dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al Bando, nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i famigliari conviventi, di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. lgs. 159/2011 (ove pertinente). Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 del 08.02.2013, che estende le verifiche antimafia anche a tutti i famigliari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.



**Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare ulteriore documentazione a seconda della tipologia del richiedente e di operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).**

**B) Documentazione per richiedente in forma di impresa acquicola:**

- autodichiarazione<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante quanto segue:  
*Il sottoscritto ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa acquicola, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...]/.../... con partita IVA n. [...];*
- autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di tipo amministrativo e sanitario;
- gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell'impatto ambientale<sup>3</sup> degli interventi e una relazione sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

**C) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:**

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- Autodichiarazione<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante quanto segue:  
*Il sottoscritto ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...]/.../... con partita IVA n. [...];*
- progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati (domande presentate da Enti)..

**D) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:**

- la Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione;
- accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.

**E) Documentazione in caso di investimenti fissi:**

- elaborati grafici dell'intervento (situazione *ex-ante* e situazione *ex-post*), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;

<sup>2</sup> Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

<sup>3</sup> Per Valutazione dell'Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di fattibilità dell'intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall'ordinamento nazionale e comunitario.

<sup>4</sup> Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

- computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo standard, non potrà essere utilizzato il prezziario;
- relazione tecnica con documentazione fotografica *ex-ante*;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
  - permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
  - dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
  - in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale.

**F) Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):**

tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura e procedere, quindi, alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi di spesa, questi devono:

- essere indirizzati al richiedente;

- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso di adeguate check-list, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di gestione può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata. Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili.

Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

#### **H) Documentazione da presentare a seguito comunicazione di concessione del contributo/premio**

A seguito di approvazione della graduatoria e della comunicazione di ammissione a contributo, il beneficiario dell'aiuto/premio è tenuto all'invio di una comunicazione di "inizio lavori" entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

Nel caso di investimenti fissi, la comunicazione soprastante dovrà necessariamente essere corredata dai documenti di cui al paragrafo E).

**Il mancato invio della comunicazione di "avvio lavori" comporterà l'attivazione della procedura di revoca del contributo.**

**Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.**

**Ulteriore documentazione specifica di Misura da presentare è riportata nelle singole schede di Misura.**

**La documentazione e le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.**

**Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2015.** Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*", quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

## **7.2 Istruttoria delle domande**

Il termine di conclusione dei procedimenti di istruttoria delle domande presentate è di 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

Il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura provvede:

- All'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, tramite comunicazione al richiedente in cui viene riportato il codice identificativo della domanda, da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente e i riferimenti dei funzionari incaricati dell'istruttoria.
- Allo svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo, costituita dalle seguenti fasi:
  - verifica di ricevibilità;
  - verifica di ammissibilità;
  - valutazione e selezione dei progetti;
  - approvazione della graduatoria.

### **7.2.1 Verifica di ricevibilità della domanda**

La verifica di ricevibilità consiste nelle seguenti attività:

- a. Verifica che il termine di presentazione sia stato rispettato;
- b. verifica della modalità di presentazione;
- c. Verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggetto autorizzato;
- c. In caso di domanda sottoscritta con firma autografa: verifica della presenza della copia del documento d'identità del richiedente.

Tale fase non è integrabile. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura e l'archiviazione della pratica, previa comunicazione informatica (PEC) da parte del Soggetto gestore ai rispettivi richiedenti, esplicitandone la motivazione.

### **7.2.2 Verifica di ammissibilità della domanda**

La verifica di ammissibilità consiste nel riscontro delle condizioni inerenti ai soggetti beneficiari e ai criteri di ammissibilità e nel controllo della completezza della documentazione e della corretta compilazione della stessa.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura chiede al richiedente la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria.

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni ai sensi della legge 241/90, il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura comunica ai richiedenti la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

### **7.2.3 Approvazione della graduatoria**

A seguito della fase di valutazione dei progetti, il dirigente competente approva con proprio provvedimento gli esiti definitivi dell'istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- a. Domande non ammesse;
- b. Domande con esito istruttorio negativo;
- c. Domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile; le domande vengono ordinate secondo il punteggio di merito;
- d. Domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo le modalità indicate al precedente punto c), con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
- e. Domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo

dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il provvedimento è pubblicato a cura del Soggetto gestore sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e sul portale regionale dell'Agricoltura: [http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche\\_agricole/caccia\\_pesca/feamp2014-2020.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/feamp2014-2020.htm), indicando per ciascun soggetto finanziabile:

- Codice identificativo regionale;
- Nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- Codice fiscale o P. IVA;
- Sede operativa del beneficiario;
- Punteggio;
- Spesa preventivata per la realizzazione dell'intervento;
- Spesa ammessa;
- Quota contributo comunitario;
- Quota contributo nazionale;
- Quota contributo regionale;
- Totale del contributo ammesso.

Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura notifica ai beneficiari l'atto di concessione del contributo.

### 7.3 Modalità di concessione dell'agevolazione

La liquidazione del contributo avviene nei limiti degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'annualità di riferimento.

Sulla base dei vincoli di bilancio di cui sopra, la liquidazione del contributo avviene tramite anticipo e saldo, ovvero direttamente a saldo, trasmettendo le relative richieste al soggetto gestore, secondo quanto segue:

#### a) Liquidazione dell'anticipo

Entro 30 giorni a decorrere dall'atto di notifica del contributo, il beneficiario, adottando l'apposito modello può chiedere la liquidazione dell'anticipo. L'anticipo viene liquidato al 40% del contributo concesso subordinatamente alla presentazione di una garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo dell'anticipo. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fidejussione bancaria, a favore di Regione Piemonte, a garanzia dell'importo anticipato e opportunamente validata. La fidejussione dovrà durare pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento. Tale data si intende automaticamente e successivamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo. Lo svincolo della fidejussione è di competenza della Direzione Agricoltura - Regione Piemonte ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.

La liquidazione dell'anticipo è predisposta dal Soggetto pagatore entro i successivi 30 giorni.

#### b) Liquidazione del saldo

I lavori inerenti alle iniziative debbono essere terminati entro 10 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento.

Il Saldo è predisposto dal Soggetto pagatore entro 30 giorni successivi al ricevimento del verbale di collaudo predisposto dalla Direzione Agricoltura, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

#### **7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo**

In sede di collaudo finale, fermi restando la completezza e la funzionalità dell'intervento, dovrà essere rendicontato almeno il 75% della spesa ammessa. Qualora in sede di collaudo risulti una spesa rendicontata inferiore al 75%, non sarà riconosciuto il contributo e di conseguenza verrà revocato.

La "Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo", dovrà essere presentata al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, adottando l'apposito modello, comprensivo dei seguenti allegati:

1. **Riepilogo delle spese rendicontate**, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario, con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi, dei fornitori, e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento;

2. **Relazione tecnica finale** sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, descrittiva dell'intervento effettuato, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste, alle misure di informazione e pubblicità intraprese.

Qualora pertinenti alla tipologia dell'intervento, alla relazione tecnica dovranno essere allegati:

- Dichiarazione di esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei lavori;
- Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico o da un libero professionista iscritto all'albo;
- Elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- Copia conforme di autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se non consegnati unitamente alla domanda di ammissione del contributo.

3. **Documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute:**

- Copie delle fatture quietanzate, conformi agli originali;
- Dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici utilizzando l'apposito modello riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO), di assegno bancario/postale con cui è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Il documento giustificativo delle spese deve essere riferibile temporalmente al periodo compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione indicata nell'atto di concessione del contributo. Le fatture di forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, se presente, il numero di matricola di fabbricazione.

**4. Documentazione necessaria ad accertare l'effettivo esborso finanziario.** Ai fini del presente bando pubblico, è obbligatorio l'utilizzo esclusivo della seguente modalità di pagamento ammissibile:

- Bonifico: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite.
- Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.

Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

**5. Autocertificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento** e di non aver presentato domanda di concordato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

**6. Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a € 150.000,00 occorre presentare il modulo antimafia** - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il collaudo finale, a cura della Direzione Agricoltura, è costituito dalle seguenti fasi:

- Verifica della completezza della documentazione e della conformità del progetto a quanto dichiarato nella domanda di contributo;
- Svolgimento di almeno 1 (un) controllo/sopralluogo presso la sede in cui è localizzato l'intervento;
- Predisposizione del verbale di collaudo finale.

### **7.5 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC o Raccomandata A.R, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Sono ammesse varianti al progetto presentato, se richieste non oltre 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di integrazioni/chiarimenti.



Le varianti devono essere richieste al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura tramite apposito modulo, corredato dal raffronto tra le spese ammesse e quelle proposte con la variante e della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

I progetti di variante potranno essere autorizzati se:

1. Mantengono la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento ammesso a contributo;
2. Non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
3. Siano tali da far conservare al progetto la sua funzionalità complessiva;
4. Non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
5. Non comportino, salvo comprovate cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 30% rispetto a quella ammessa a contributo.

Una variante, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del **30%** riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al **10%** delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del **20%**, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al **10%** del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il **10%** del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del Soggetto gestore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

## **8. Disposizioni finali**

### **8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

1. Rispettare i termini prescritti nel bando.
2. Rispettare quanto stabilito dal presente bando in relazione alle modalità di rendicontazione delle spese, dei relativi pagamenti e quietanze.
3. Tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni secondo quanto previsto nell'art 125 par 4 lett b) del reg. 1303/2013.
4. Stabilire procedure tali che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute siano conservati e resi disponibili, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e nel § 8.6 del presente bando.
5. Garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento.
6. Rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
7. Utilizzare il contributo in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato.

8. Assicurare una raccolta adeguata delle informazioni, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli audit e alla valutazione dell'operazione finanziata e assicurare la reperibilità dei documenti di spesa secondo quanto stabilito nel § 8.6 del presente bando.
9. Accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull'utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste.
10. Ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di progetto).
11. Dare immediata comunicazione al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, tramite PEC o Raccomandata A.R., in caso di rinuncia al contributo; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute.
12. Comunicare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura eventuali variazioni al programma di investimento, rispettando quanto previsto al § 7.5 del presente bando.
13. Rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art 71 del reg. 1303/2013 e di cui al § 4.1 del presente bando.
14. Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo quanto indicato nel § 8.8 del presente bando.
15. Apporre loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **8.2 Proroghe**

Non è ammessa la proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del presente bando, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior durata, prodotte a seguito di cause di forza maggiore.

## **8.3 Recesso / rinuncia**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto, la conseguente revoca ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

#### **8.4 Revoca**

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- per realizzazioni inferiori al limite stabilito del 75% o comunque tali da non assicurare il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati;
- in caso di varianti non autorizzate;
- per non raggiungimento, in fase di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di selezione;
- per la mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per mancato rispetto dei vincoli di non alienabilità e destinazione;
- per rinuncia del beneficiario.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### **8.5 Organizzazione dei controlli**

Controlli amministrativi, in sede, in loco ed ex post, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati a cura della Direzione Agricoltura, nel rispetto della differenza di ruolo dell'istruttore della pratica e degli incaricati dei controlli, secondo le disposizioni procedurali generali previste dal Manuale delle procedure e dei controlli.

#### **8.6 Conservazione dei documenti**

Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni sono resi disponibili su richiesta alle autorità di controllo, alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione.

Al momento della liquidazione del contributo finale sarà comunicato al beneficiario la data della certificazione delle spese (=presentazione dei conti) a cui fare riferimento per conteggiare il periodo di conservazione dei documenti.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

## 8.8 Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a titolo del PO FEAMP sono tenuti a:

- a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
- b) informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;
- c) fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- d) collocare una targa / cartellone nel luogo dell'intervento o sull'oggetto acquistato che riporti il logo dell'Unione Europea, il riferimento al PO FEAMP 2014-2020, il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, adottando le specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014;
- e) garantire l'apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato.

## 8.9 Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

### *Rimedi amministrativi*

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **oppure in alternativa**

### *Rimedi giurisdizionali*

Relativamente ai rimedi giurisdizionali, si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## 9 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, al Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali), alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## PIANO FINANZIARIO FEAMP Regione PIEMONTE

CAPO 1 PRIORITA' 1	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	71.767,34	35.883,67	35.883,67	25.118,57	10.765,10
2016	36.456,14	18.228,07	18.228,07	12.759,65	5.468,42
2017	37.054,64	18.527,32	18.527,32	12.969,12	5.558,20
2018	37.913,35	18.956,67	18.956,67	13.269,67	5.687,00
2019	38.173,56	19.086,78	19.086,78	13.360,75	5.726,03
2020	38.850,12	19.425,06	19.425,06	13.597,54	5.827,52
<b>TOTALE</b>	<b>260.215,16</b>	<b>130.107,58</b>	<b>130.107,58</b>	<b>91.075,30</b>	<b>39.032,27</b>

CAPO 2 PRIORITA' 2	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160.876,40	80.438,20	80.438,20	56.306,74	24.131,46
2016	81.721,48	40.860,74	40.860,74	28.602,52	12.258,22
2017	83.063,09	41.531,54	41.531,54	29.072,08	12.459,46
2018	84.988,01	42.494,00	42.494,00	29.745,80	12.748,20
2019	85.571,31	42.785,66	42.785,66	29.949,96	12.835,70
2020	87.087,92	43.543,96	43.543,96	30.480,77	13.063,19
<b>TOTALE</b>	<b>583.308,21</b>	<b>291.654,10</b>	<b>291.654,10</b>	<b>204.157,87</b>	<b>87.496,23</b>

CAPO 3 PRIORITA' 4	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.083,03	541,52	541,52	379,06	162,45
2016	550,16	275,08	275,08	192,55	82,52
2017	559,19	279,59	279,59	195,72	83,88
2018	572,15	286,07	286,07	200,25	85,82
2019	576,07	288,04	288,04	201,63	86,41
2020	586,28	293,14	293,14	205,20	87,94
<b>TOTALE</b>	<b>3.926,88</b>	<b>1.963,44</b>	<b>1.963,44</b>	<b>1.374,41</b>	<b>589,03</b>

CAPO 4 PRIORITA' 5	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104.041,75	52.020,88	52.020,88	36.414,61	15.606,26
2016	52.850,80	26.425,40	26.425,40	18.497,78	7.927,62
2017	53.718,44	26.859,22	26.859,22	18.801,45	8.057,77
2018	54.963,32	27.481,66	27.481,66	19.237,16	8.244,50
2019	55.340,55	27.670,28	27.670,28	19.369,19	8.301,08
2020	56.321,37	28.160,68	28.160,68	19.712,48	8.448,21
<b>TOTALE</b>	<b>377.236,23</b>	<b>188.618,11</b>	<b>188.618,11</b>	<b>132.032,68</b>	<b>56.585,43</b>

capo 7 Assistenza Tecnica	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16.260,05	8.934,51	7.325,54	5.127,88	2.197,66
2016	8.256,41	4.536,70	3.719,71	2.603,80	1.115,91
2017	8.390,23	4.610,23	3.780,00	2.646,00	1.134,00
2018	8.585,46	4.717,51	3.867,96	2.707,57	1.160,39
2019	8.644,17	4.749,76	3.894,41	2.726,08	1.168,32
2020	8.800,17	4.835,48	3.964,69	2.775,28	1.189,41
<b>TOTALE</b>	<b>58.936,49</b>	<b>32.384,19</b>	<b>26.552,31</b>	<b>18.586,61</b>	<b>7.965,69</b>

<b>ANNO</b>	<b>Totale pubblico</b>	<b>Quota FEAMP</b>	<b>Totale nazionale</b>	<b>Quota Fondo di rotazione</b>	<b>Quota Regionale</b>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	354.028,58	177.818,77	176.209,80	123.346,86	52.862,94
2016	179.834,98	90.325,99	89.509,00	62.656,30	26.852,70
2017	182.785,58	91.807,91	90.977,68	63.684,37	27.293,30
2018	187.022,28	93.935,92	93.086,37	65.160,46	27.925,91
2019	188.305,67	94.580,51	93.725,16	65.607,61	28.117,55
2020	191.645,86	96.258,32	95.387,53	66.771,27	28.616,26
<b>TOTALE</b>	<b>1.283.622,95</b>	<b>644.727,42</b>	<b>638.895,54</b>	<b>447.226,87</b>	<b>191.668,66</b>





**ALLEGATO C**

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA**

## **Parte B – SPECIFICHE**

**Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

### **Misura 2.48**

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura  
art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014**

#### **1. MISURA**

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a "regia".

##### **1.1 Descrizione tecnica della Misura**

<b>FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA</b>	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S1, S2, S12 e S13

## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l'utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

## 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

## 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

- la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- l'ammmodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
- la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari, (a titolo indicativo sono finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse all'attività acquicola principale dell'impresa, le seguenti attività: pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione, ecc.).

Sono altresì ammessi gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale).

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva.

### **1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

**lett. a)** *“Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura”* € **86.969,22** di cui:

- € 43.484,61 (50%) quota FEAMP;
- € 30.439,23 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 13.045,38 (15%) quota Regione.

**lett. b)** *“Diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate”* € **14.845,19** di cui:

- € 7.422,59 (50%) quota FEAMP;
- € 5.195,82 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 2.226,78 (15%) quota Regione.

**lett. c)** *“Ammmodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura”* € **85.271,48** di cui:

- € 42.635,74 (50%) quota FEAMP;
- € 29.845,02 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 12.790,72 (15%) quota Regione.

**lett. d)** *“Miglioramenti e ammodernamenti connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici”* € **4.983,81** di cui:

- € 2.491,91 (50%) quota FEAMP;
- € 1.744,33 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 747,57 (15%) quota Regione.

**lett. f)** *“Investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura”* € **4.983,81** di cui:

- € 2.491,91 (50%) quota FEAMP;
- € 1.744,33 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 747,57 (15%) quota Regione.

**lett. g)** *“Recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo”* € **2.491,91** di cui:

- € 1.245,95 (50%) quota FEAMP;
- € 872,17 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 373,79 (15%) quota Regione.

**lett. h)** *“Diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari”* € **9.967,62** di cui:

- € 4.983,81 (50%) quota FEAMP;
- € 3.488,67 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 1.495,14 (15%) quota Regione.

#### **1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile:

- lett. a)** € 90.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. b)** € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. c)** € 90.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. d)** € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. f)** € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. g)** € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. h)** € 20.000,00=€/€ 10.000,00=

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle *“Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione”* approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

#### **1.7 Varianti in corso d’opera**

Le varianti in corso d’opera devono essere chieste al competente Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC o Raccomandata A.R., opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle *“Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione”* approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in

data 06.12.2016 e di quanto riportato nell'Allegato A "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI" del bando.

### **1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro **10 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

### **1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "*Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione*" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

## **2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI**

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato<sup>1</sup>, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, interventi di ampliamento e di ammodernamento, ecc.).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari;
- attrezzature e strutture destinate alle attività complementari;
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
- opere edili finalizzate alle attività complementari;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operatore: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi di acqua dolce di interesse commerciale;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);

---

<sup>1</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico<sup>2</sup>;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate fortettivamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

---

<sup>2</sup> Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

### 3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento delle finalità della Misura;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;

- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### **4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;



- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## **6. LOCALIZZAZIONE**

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti <sup>3</sup> (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O3	L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O5	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	

<sup>3</sup> Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O6	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O7	L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O8	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O10	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>4</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

<sup>4</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

<b>TIPO DI INTERVENTI</b>	<b>PUNTI PERCENTUALI</b>
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione di sostegno.



**ALLEGATO D**

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA**

## **Parte B – SPECIFICHE**

**Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

### **Misura 2.48**

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura  
art. 48 par. 1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014**

#### **1. MISURA**

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia.

##### **1.1 Descrizione tecnica della Misura**

<b>FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA</b>	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. e), i), j)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S2.6, S3.8, S3.9 e S3.13

## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sull'ambiente e le acque, in linea con l'obiettivo tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

Nell'ottica di favorire una migliore integrazione del settore dell'acquacoltura con l'ambiente circostante, la Misura intende potenziare i sistemi di allevamento che favoriscono l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: ridurre l'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse; ottenere una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque; promuovere i sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.

## 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore <ul style="list-style-type: none"><li>- viene presentato un piano aziendale;</li><li>- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;</li><li>- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi</li></ul>
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

## 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;

- investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
- la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.

Sono altresì ammessi gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale).

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli per piscicoltura, avannotterie, per acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.

### **1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

**lett. e)** *“Investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse”* € **42.391,46** di cui:

- € 21.195,73 (50%) quota FEAMP;
- € 14.837,01 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 6.358,72 (15%) quota Regione.

**lett. i)** *“Investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica”* € **4.983,81** di cui:

- € 2.491,91 (50%) quota FEAMP;
- € 1.744,33 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 747,57 (15%) quota Regione.

**lett. j)** *“Promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua”* € **7.475,72** di cui:

- € 3.737,86 (50%) quota FEAMP;
- € 2.616,50 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 1.121,36 (15%) quota Regione.

### **1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile:

- lett. e)** € 50.000,00= / € 10.000,00=
- lett. i)** € 20.000,00= / € 10.000,00=
- lett. j)** € 20.000,00= / € 10.000,00=

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e

delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del **1° gennaio 2015**. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*", quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

### **1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC o Raccomandata A.R., opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 e di quanto riportato nell'Allegato A "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI" del bando.

### **1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro **10 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

### **1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "*Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione*" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.



## 2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato<sup>1</sup>, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- sviluppo di progetti pilota;
- implementazione di metodi di produzione integrata;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quanto tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquicoltura (esempio: spaccio aziendale);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso;

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

---

<sup>1</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

### **3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)**

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### **4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

#### **5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi (installazione impianti ad energia rinnovabile, ecc.);
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione

Gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00 Euro, una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

## 6. LOCALIZZAZIONE

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti <sup>2</sup> (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto a circuito chiuso	C=0 NO C=1 SI	1	
O2	L'operazione comprende azioni per la minimizzazione dell'uso dell'acqua o per il miglioramento della qualità delle acque in uscita (sistemi di controllo e depurazione delle acque)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O3	L'operazione prevede sistemi di allevamento che favoriscono l'efficienza produttiva e il contestuale uso sostenibile delle risorse	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede il miglioramento delle <i>performance</i> ambientali (maricoltura <i>off-shore</i> , i sistemi multitrofici integrati, i sistemi a ricircolo, etc)	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O5	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente

## **8. INTENSITA' DELL'AUTO**

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento

<sup>2</sup> Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art. 230 bis

quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>3</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

<b>TIPO DI INTERVENTI</b>	<b>PUNTI PERCENTUALI</b>
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione di sostegno.

---

<sup>3</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."



**ALLEGATO E**

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA**

## **Parte B – SPECIFICHE**

**Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

### **Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura art. 48, par. 1, lett. k) Reg. (UE) n. 508/2014**

#### **1. MISURA**

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a "regia".

##### **1.1 Descrizione tecnica della Misura**

<b>FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA</b>	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. k)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con l'azione S3.13



## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per il paragrafo dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplato dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sull'ambiente e le acque, in linea con l'obiettivo tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

Considerando che il consistente consumo energetico dei processi produttivi richiede il ricorso a energie alternative quali quelle rinnovabili o quelle derivanti dai processi di produzione, la Misura intende sostenere gli interventi che aumentino l'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

## 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore <ul style="list-style-type: none"><li>- viene presentato un piano aziendale;</li><li>- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;</li><li>- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi</li></ul>
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg (UE) n. 1380/2013)
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

## 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- l'aumento dell'efficienza energetica;
- la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Sono altresì ammessi gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale).

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli per piscicoltura, avannotterie, per acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.

### **1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. k), Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

**lett. k)** *“Aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia”* € **10.212,82** di cui:

- € 5.106,41 (50%) quota FEAMP;
- € 3.574,49 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 1.531,92 (15%) quota Regione.

### **1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile: **lett. k)** € 20.000,00= / € 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del **1° gennaio 2015**. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita *“completamente attuata”* quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita *“completamente attuata”* con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita *“completamente attuata”*, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

## 1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC o Raccomandata A.R., opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 e di quanto riportato nell'Allegato A "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI" del bando.

## 1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro **10 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

## 1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "*Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione*" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

## 2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato<sup>1</sup>, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- sviluppo di progetti pilota;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;

---

<sup>1</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura

- implementazione di metodi di produzione integrata;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

### **3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)**

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*", non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;

- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- costi del personale proprio;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### **4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole autoctone certificate;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi (installazione impianti ad energia rinnovabile, ecc.);
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## **6. LOCALIZZAZIONE**

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti <sup>2</sup> (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede l'integrazione con forme di autoproduzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione prevede la connessione dell'impianto ad una <i>smart grid</i>	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica dell'impianto	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 N=0 C=1 SI	1	
O5	L'operazione prevede la sostituzione di motori elettrici con motori di classe IE3 e IE2 (Regolamenti IEC 60034-2-1)	C=0 NO C=1 SI	0,8	

<sup>2</sup> Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art. 230 bis.



Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>3</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione di sostegno.

---

<sup>3</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."



**ALLEGATO F**

# DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

## Parte B – SPECIFICHE

### Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

#### Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68 Reg. (UE) n. 508/2014)

#### 1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione mediante procedura a “titolarità” ed a “regia”.

#### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 68
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione - art. 68
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità, il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Beneficiari	Attivazione a Regia: Organizzazioni di produttori riconosciute - Associazioni di organizzazioni di produttori - Organismi di diritto pubblico
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S4.1 (68.1.d,e); S4.2 (68.1.e); S4.3; S4.4; S4.5; S4.6

## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura mira ad accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Gli interventi sono volti a promuovere la qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione, commercializzazione, e le campagne di comunicazione e promozione dei settori di pesca e acquacoltura.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità, in linea anche con le azioni del PSA 2014/2020.

## 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Organizzazioni di produttori riconosciute
Associazioni di organizzazioni di produttori
Organismi di diritto pubblico
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'operazione non è orientata verso denominazioni commerciali in caso di interventi relativi al paragrafo 1 lett. g)

## 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:
  - i) specie con un potenziale di mercato;
  - ii) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
  - iii) prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

- i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012;
  - ii) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;
  - iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;
  - iv) la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;
- contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;
  - contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (UE) n.1379/2013;
  - redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;
  - realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (non orientati verso denominazioni commerciali).

Gli interventi di cui sopra possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

### **1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi della Misura 5.68 (art. 68 Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

- **Misura 5.68** – Misura a favore della commercializzazione – lett. g) Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili - **€ 110.934,72** di cui:
  - € 55.467,36 (50%) quota FEAMP;
  - € 38.827,15 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
  - € 16.640,21 (15%) quota Regione.

### **1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile: € 50.000,00= / € 10.000,00=

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del **1° gennaio 2015**. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*", quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

### **1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC o Raccomandata A.R., opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 e di quanto riportato nell'Allegato A "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI" del bando.

### **1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro **10 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

### **1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

## **2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI**

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop, Show-cooking e degustazione prodotti ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina con degustazione, attività ludico-didattiche creative, piattaforme web, indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- spese per la creazione di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori od organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II del Reg. (UE) 1379/2013;
- spese elencate nel DM n. 23460 del 18 novembre 2015 del MiPAAF.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

### **3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- costi del personale proprio, fatto salvo i costi afferenti al personale assunto a tempo determinato per la realizzazione del progetto;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*, in tema di *“Acquisto di materiale usato”*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.

Non sono ammissibili le spese indicate come tali nel Decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015, scaricabile al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fa%252FD.082ee16468b75aed9454/P/BLOB%3AID%3D9611/E/pdf>

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### **4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## **6. LOCALIZZAZIONE**

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.



## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	In caso di imprese minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Investimenti finalizzati al rafforzamento delle OP	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O3	L'operazione prevede interventi che facilitano la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede interventi che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede interventi che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,7	
O6	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,7	
O7	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>1</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale, oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 <sup>2</sup> : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25

<sup>1</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

<sup>2</sup> Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione di sostegno.



**ALLEGATO G**

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA**

## **Parte B – SPECIFICHE**

### **Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione**

#### **Misura 5.69**

#### **Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014)**

#### **1. MISURA**

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”

#### **1.1 Descrizione tecnica della Misura**

<b>FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA</b>	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 69
Priorità del FEAMP	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69
Sottomisura	-
Finalità	Finanziare gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Beneficiari	Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della Sezione 2 del Reg. (UE) 1303/2013)
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-

## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura, in linea con l'obiettivo tematico 3 "migliorare la competitività delle PMI" del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, promuove la competitività delle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni di lavoro.

Si prevede di innovare sia le strutture che i processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti dell'acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007, di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Inoltre sono previsti investimenti per la realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, che portano a processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

## 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della sezione 2 del Reg. (UE) 1303/2013)
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

## 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- che si riferiscono alla trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
- che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

## 1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della Misura 5.69 (art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

- **Misura 5.69** "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" € **99.676,28** di cui:
  - € 49.838,14 (50%) quota FEAMP;
  - € 34.886,70 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
  - € 14.951,44 (15%) quota Regione

## 1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, è fissato in € 50.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad € 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del **1° gennaio 2015**. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

In caso di impianti a produzione mista (trattamento anche di prodotto non proveniente dalla pesca e acquicoltura), la ditta in fase di ammissione deve produrre idonea dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante e da soggetto iscritto all'albo dei commercialisti (o revisori contabili), nella quale si attesti la prevalenza, in termini di fatturato, dell'attività di trasformazione del prodotto ittico, e la totale strumentalità del progetto di cui si richiede il contributo e delle spese sostenute ed ammesse a tale attività.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*" con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita "*completamente attuata*", quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;

- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

### **1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC o Raccomandata A.R., opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 e di quanto riportato nell'Allegato A "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI" del bando.

### **1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro **10 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

### **1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "*Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione*" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

## **2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI**

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, acquisto attrezzature e/o ammodernamenti, dispositivi di sicurezza, adeguamenti strutturali ecc.).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili distinte per i diversi ambiti di applicazione previsti dall'art. 69, par. 1 lett. a-f del Reg. (UE) n. 508/2014.

#### Spese ammissibili in riferimento all'art. 69, par. 1 lett. a:

- acquisto e installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
- investimenti per l'introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile, quali pannelli solari, econometri, sistemi di gestione dell'energia e sistemi di monitoraggio.

Spese ammissibili in riferimento all'art. 69, par. 1 lett. b, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale:

- segnali di soccorso;
- apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;
- illuminazione di emergenza;
- videocamere e schermi di sicurezza;

- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
- segnali di emergenza e di allarme sicurezza.

Spese ammissibili in riferimento all'art. 69, par.1 lett. c, d, e, f:

- macchinari ed attrezzature per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti/sottoprodotti;
- macchinari ed attrezzature per etichettatura;
- adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti;
- nuova costruzione limitatamente all'area del sito produttivo;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;

È altresì ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);

*oppure*

- l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice.

E' considerata spesa ammissibile l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.

Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*", quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.



Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni del Referente dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni del Referente dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanziate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

### **3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanziate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi e attrezzature di ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usate, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisione prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative a opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili al contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

#### **4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con il riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lg n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parta A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazioni da presentare è identica al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta dai tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## **6. LOCALIZZAZIONE**

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;

- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con e caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Se il richiedente è un'impresa minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO	0,5	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO	0,5	
R3	Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di trasformazione all'interno della stessa impresa	C=0 NO C=1 SI	1	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera	C=0 NO	0,5	
O2	L'operazione prevede interventi che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O3	L'operazione prevede interventi che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O5	L'operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O6	L'operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,8	
O7	L'operazione prevede interventi finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,7	
O8	L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O9	L'operazione prevede campagne di comunicazione e azioni di brand management in grado di valorizzare e differenziare la quantità del prodotto ittico nazionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O10	L'operazione prevede interventi volti all'utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte locali o da impianti acquicoli della Regione	C= prodotto locale/prodotto tot	1	

## 8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica la riduzione.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.